



## TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 21/2023

**OGGETTO:** Variazione tabellare urgente – Ufficio di Presidenza e Prima Sezione Civile – Procedimenti di separazione personale dei coniugi – Procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento dell'unione civile – D.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia)

Il Presidente

rilevato che gli artt. 3, 49° co., e 27 d.lgs. 10/10/2022, n. 149 («attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»), hanno abrogato, rispettivamente, gli artt. da 706 a 711 del codice di procedura civile (Libro IV, Titolo II, Capo I) in materia di «separazione personale dei coniugi», nonché, in particolare, l'art. 4 l. 1/12/1970, n. 898, «disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»;

che, in sostituzione delle norme così espunte, è stato introdotto, nel Libro IV del codice di procedura civile, Titolo IV *bis*, il «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» di cui agli artt. da 473-*bis* a 473-*bis*.51;

che, in particolare, l'art. 473-*bis*.1 c.p.c. («composizione dell'organo giudicante») e gli artt. da 473-*bis*.47 a 473-*bis*.51 c.p.c. (Capo III, Sezione II, «dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni») non prevedono più la competenza funzionale del Presidente del Tribunale per l'udienza di comparizione dei coniugi (artt. 707, 708, 711 c.p.c. e art. 4 l. 898/70);

che, per le domande di cui all'art. 473-*bis*.47 c.p.c., la nuova disciplina, ferma la composizione collegiale dell'organo giudicante, contempla: (a) quanto ai procedimenti contenziosi, la possibilità che la trattazione e l'istruzione siano delegate a «uno dei componenti del collegio» (art. 473-*bis*.1 c.p.c.); (b) quanto ai procedimenti «su domanda congiunta», che «il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore» (473-*bis*.51 c.p.c.);

Leutile

che l'art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022 statuisce l'entrata in vigore della novella in data 28 febbraio 2023 e regola la transizione prevedendo che le nuove norme «si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data», mentre «ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»;

-----  
ritenuto che, pertanto, è necessario provvedere con urgenza – ai sensi della Circolare consiliare P 10500 del 23/7/2020 sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022 – a modificare la Tabella nelle parti in cui la celebrazione dell'udienza settimanale «destinata alla comparizione dei coniugi» è riservata al Presidente del Tribunale, per legge, «nei procedimenti di separazione consensuale» e al Presidente della Prima Sezione Civile, per delega della funzione da parte del Presidente del Tribunale, «nei procedimenti di separazione giudiziale e di divorzio contenziosi»;

-----  
ritenuto che, quanto alla funzione giurisdizionale del Presidente del Tribunale avente come oggetto i «procedimenti di separazione consensuale», l'attuale disposizione tabellare – «tiene settimanalmente (nel giorno di martedì) l'udienza destinata alla comparizione dei coniugi ..., riferisce successivamente al Collegio (da lui presieduto ...) e cura la stesura del relativo decreto di omologa» – può essere sostituita, ferma la calendarizzazione dell'udienza istruttoria nel giorno di martedì, dalla seguente, riferita ai procedimenti di separazione dei coniugi «su domanda congiunta»: «il Presidente del Tribunale, anche nella qualità di Presidente del Collegio competente, nomina se stesso come Giudice Relatore e, tenendo udienza ogni martedì, compie le altre attività procedurali e istruttorie di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; rimette la causa in decisione, presiede il Collegio e redige la sentenza o il diverso provvedimento definitorio»;

che, in tal modo, si realizzano più obiettivi: (1) viene garantita l'osservanza dell'*iter* processuale riformato, in particolare, mediante l'opzione, più duttile, che impegna il Collegio soltanto per la pronuncia del provvedimento definitorio; (2) si evita un ulteriore aggravio del carico dei Magistrati assegnati alla Prima Sezione Civile; (3) si conferma la tipologia e la percentuale di impegno giudiziario del Capo dell'Ufficio positivamente vagliate dal CSM con l'approvazione dell'attuale Tabella;

-----  
ritenuto che – giusta la proposta di variazione formulata dal Presidente della Prima Sezione Civile, Dott. Antonio Buccaro, attualmente esonerato «dalla tenuta del ruolo contenzioso ordinario monocratico» – è, altresì, necessario adeguare la previsione tabellare regolativa dei compiti del Presidente della Prima Sezione Civile ..., mediante l'attribuzione a quest'ultimo di un ruolo contenzioso monocratico e

Genzile

collegiale, analogamente a quanto già previsto per i Presidenti delle altre Sezioni Civili del Tribunale»);

che tale modifica deve essere attuata nel rispetto della disposizione consiliare di cui all'art. 96 Circolare 23/7/2020, cit., e della regola della Tabella dell'Ufficio secondo cui ai Presidenti di Sezione incombe un carico di lavoro giudiziario pari alla metà degli affari assegnati agli altri Magistrati della Sezione; quanto alle sopravvenienze, alla stregua del criterio oggettivo e predeterminato della partecipazione a settimane alterne all'assegnazione degli affari rientranti in tutte le categorie;

in coerenza con i dati statistici della Prima Sezione Civile e, in particolare, con la consistenza media di ciascuno dei n. 9 ruoli/posti individuali di Magistrato Professionale ordinario (escluso il semi-direttivo), pari attualmente a n. 591 pendenze *pro capite*;

considerata la pendenza di n. 145 procedimenti in materia di separazione e divorzio per i quali è calendarizzata l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente della Prima Sezione Civile – in massima parte sino al 15 aprile 2023 – sicchè dovranno essere trattati secondo la disciplina anteriore alla riforma; vale a dire con l'intervento del Presidente delegato per la fissazione e la celebrazione dell'udienza *ex artt.* 707 e 708 c.p.c., la nomina del Giudice istruttore e la pronuncia del provvedimento finalizzato al prosieguo della controversia dinanzi a quest'ultimo;

rilevato che il rapporto percentuale fra le due grandezze in esame (n. 591 pendenze per ciascun ruolo/posto e n. 145 pendenze ai sensi degli artt. 707 e 708 c.p.c.) è pari a circa il 25%;

ritenuto che, quindi, il ruolo contenzioso monocratico e collegiale del Presidente della Prima Sezione Civile può essere costituito mediante il prelievo e la riassegnazione di n. 221 affari pendenti (in base a questo calcolo: n. 591 diviso 2 a motivo dell'esonero del 50% = n. 295; n. 295 meno 25% = n. 221), con le modalità, oggettive e predeterminate, che sono specificate nella parte conclusiva di questo decreto in base alla consistenza e alla composizione dei ruoli individuali dei Magistrati cedenti;

che, fermo il calendario attuale delle udienze sino al 15 aprile 2023, il Presidente della Prima Sezione Civile, dal 17 aprile 2023, terrà l'udienza istruttoria ogni mercoledì e l'udienza collegiale il martedì della seconda e della quarta settimana del mese;

-----

ritenuto che, in ordine al criterio di assegnazione delle sopravvenienze in seno alla Prima Sezione Civile, è sufficiente prevedere la sostituzione dell'attuale regola tabellare secondo cui «il Presidente di Sezione parteciperà alle nuove assegnazioni a settimane alterne solamente per i procedimenti di ingiunzione, di volontaria

giurisdizione e di quelli camerale di competenza collegiale)), con la seguente disposizione: «il Presidente di Sezione parteciperà alle nuove assegnazioni a settimane alterne»;

-----  
verificata la compatibilità sotto il profilo dei calendari delle udienze;  
ritenuto che, nella specie, trattandosi di modifiche legislative, la regolamentazione ex artt. 39 e seguenti della menzionata Circolare consiliare 23.7.2020 (sulla esecutività dei provvedimenti di variazione tabellare) non può che essere interpretata nel senso di consentire l'immediata vigenza voluta dal legislatore della riforma, in particolare, per la fissazione e la trattazione delle sopravvenienze a far data dal 28/2/2023, a scanso di una anomala dilazione concernente norme di legge;  
riservata al Presidente della Prima Sezione Civile l'emissione, ove necessario, dei provvedimenti utili per dare completa attuazione a questo decreto di variazione tabellare;  
fatta salva l'esigenza di eventuali ulteriori interventi presidenziali di organizzazione;

#### DISPONE

che la Tabella di organizzazione dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Sezione Civile sia modificata come segue, rimanendo invariate le altre componenti:

(I) – ridefinizione della funzione giurisdizionale del Presidente del Tribunale avente come oggetto i «procedimenti di separazione consensuale» mediante sostituzione dell'attuale disposizione tabellare con la seguente, riferita ai procedimenti di separazione dei coniugi «su domanda congiunta»: «il Presidente del Tribunale, anche nella qualità di Presidente del Collegio competente, nomina se stesso come Giudice Relatore e, tenendo udienza ogni martedì, compie le altre attività procedurali e istruttorie di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; rimette la causa in decisione, presiede il Collegio e redige la sentenza o il diverso provvedimento definitorio»;

(II) – costituzione del ruolo contenzioso monocratico e collegiale del Presidente della Prima Sezione Civile mediante prelievo e riassegnazione di complessive n. 221 pendenze; precisamente, mediante cessione (con decreto emesso prima dell'udienza e comunicato alle parti costituite), da ciascuno dei n. 9 ruoli/posti individuali di Magistrato Professionale ordinario, di (A) n. 25 procedimenti contenziosi monocratici e collegiali da ciascuno dei ruoli individuali dei Dottori Potito, Carbonelli, Iavazzo, Stanziola, Bianco e (B) n. 24 procedimenti contenziosi monocratici e collegiali da ciascuno dei ruoli individuali dei Dottori Fanizza (ruolo già assegnato al Dott. Rizzi), Marfè, De Tura, Busti; procedimenti individuati selezionando per ogni udienza, sino a esaurimento della quota, i n. 2 procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo e i n. 6 procedimenti di più recente iscrizione a

gentile



ruolo, fra quelli non già riservati in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;

(III) – celebrazione da parte del Presidente della Prima Sezione Civile, dal 17 aprile 2023, dell'udienza istruttoria ogni mercoledì e dell'udienza collegiale il martedì il martedì della seconda e della quarta settimana del mese;

(IV) – ridefinizione del criterio di assegnazione delle sopravvenienze in seno alla Prima Sezione Civile mediante sostituzione dell'attuale disposizione tabellare con la seguente: «il Presidente di Sezione parteciperà alle nuove assegnazioni a settimane alterne»;

### D I C H I A R A

esecutivo questo provvedimento dal 28 febbraio 2023.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bari, ai Magistrati Professionali e Onorari in organico, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, al Dirigente Amministrativo, nonché mediante inserimento per estratto nel sito internet dell'Ufficio.

Foggia, 27 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

*Sebastiano L. Gentile*

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
<i>Deposito in Stato</i>
27 FEB. 2023
Prot. n. <i>372 Fuh</i>

*J M*  
IL DIRETTORE  
D.ssa Rosa RICARICO